

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2649-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: SCÀLFARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 aprile 1988 (Stampato n. 600)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(FANFANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

—
*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 29 aprile 1988*

—
Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra
la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano
il 26 agosto 1985

—
Presentata alla Presidenza il 5 dicembre 1988

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2649 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 600), che viene allegata.

ALLEGATO

1. Il Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985, rappresenta un avanzato strumento convenzionale che adegua il regime pattizio in materia estradizionale tra i due Paesi ai più moderni principi attualmente riconosciuti tra gli Stati impegnati a rafforzare la reciproca collaborazione per la repressione della criminalità organizzata.

Lo sviluppo delle relazioni bilaterali, dovuto anche alla presenza in Australia di una numerosa collettività italiana, nonché i nuovi e sofisticati sistemi adottati dalla criminalità organizzata per sottrarsi alla giustizia nazionale, hanno reso opportuna la conclusione di un accordo bilaterale in materia estradizionale, che faciliterà anche, tra l'altro, l'assistenza giudiziaria in campo penale.

È opportuno ricordare innanzitutto che con il nuovo Trattato viene eliminato l'obbligo di fornire, all'atto della domanda di estradizione, gli elementi di prova della colpevolezza del ricercato. Si tratta di una novità nell'ambito generale delle convenzioni di estradizione con i Paesi di *common law*, consentita dal fatto che la legge interna australiana in tema di estradizione è stata di recente rammodernata con l'abbandono di alcune posizioni tipiche dei Paesi anglosassoni ed un generale avvicinamento ai sistemi delle leggi dei Paesi di diritto civile.

2. La convenzione in parola stabilisce che i reati per i quali è ammessa l'extradizione sono tutti i reati che sono punibili secondo la legislazione di entrambi i Paesi con la pena detentiva per un periodo di almeno un anno.

Inoltre al sistema della lista dei reati che consentono l'extradizione si sostituisce quello della indicazione della pena prevista o irrogata per il reato oggetto della domanda.

Tale metodo di individuazione dei reati « estradabili » tramite il riferimento alla pena edittale è certamente preferibile al cosiddetto metodo della lista, cioè dell'indicazione nominativa dei reati, che — tradizionalmente utilizzato nei rapporti con i Paesi anglosassoni — ha sempre cagionato in passato difficoltà interpretative e la necessità di periodici aggiornamenti.

Di notevole importanza è la disposizione che annovera tra i reati che consentono l'extradizione anche il tentativo di commettere i reati stessi, con riferimento, pertanto, alla « associazione » per delinquere ed alla *conspiracy* contemplata dalla legislazione australiana.

L'extradizione, in linea con quanto stabilito dagli strumenti convenzionali largamente adottati nel diritto internazionale, è esclusa per i reati che la parte richiedente considera come politici e per i casi

in cui si possa dedurre il *fumus persecutionis*, in armonia con le previsioni contenute nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione europea di estradizione.

Largamente innovativa risulta la disposizione della convenzione che consente la consegna temporanea della persona richiesta alla parte richiedente, alle condizioni da stabilirsi con un accordo reciproco tra le parti. Tale norma faciliterà i rapporti di cooperazione giudiziaria tra le parti, consentendo l'escussione in Italia di persone già sottoposte a misure restrittive della libertà personale in Australia, con notevole beneficio per i procedimenti penali iniziati nel nostro Paese a carico di cittadini o individui di Paesi terzi residenti in Australia.

La nuova convenzione in materia estradizionale tra Italia e Australia prevede inoltre la consueta procedura dell'arresto provvisorio ai fini estradizionali, stabilendo nel termine di quarantacinque giorni dall'arresto il limite entro il quale lo Stato richiedente deve fare pervenire i documenti necessari per la concessione dell'extradizione, puntualmente e chiaramente indicati nel testo.

Le disposizioni in parola contribuiranno non poco a ingenerare un clima di certezza giuridica nei rapporti bilaterali in materia estradizionale, proprio in ragione della chiarezza del loro tenore letterale.

Oggetto di puntuale regolamentazione è anche la concreta consegna dell'estradando; tale circostanza consentirà di snellire anche questa fase della procedura estradizionale.

Infine, è stato ribadito nella convenzione in esame il principio della specialità, in base al quale una persona estradata non può essere processata, condannata o detenuta al fine della esecuzione di una sentenza, od essere altrimenti limitata nella sua libertà personale, nel territorio della parte richiedente, per qualsiasi reato commesso prima della sua consegna che non sia il reato per il quale è stata concessa l'extradizione, salvo indicate eccezioni.

3. Il Trattato di estradizione tra Italia e Australia prevede anche la possibilità che le parti si forniscano reciprocamente assistenza in materia penale, nella misura massima possibile, a fini di investigazione o di perseguimento di qualsiasi reato che ricada sotto la loro giurisdizione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE
(**AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI**)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE
(**BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE**)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 del trattato stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.